

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2747

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FRANCHI, BOLLATI

*Presentata il 27 febbraio 1979*

Validità dei servizi comunque prestati nelle amministrazioni dello Stato ai fini della assicurazione obbligatoria per le invalidità, vecchiaia e superstiti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 4 aprile 1952, n. 219, che detta norme sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria, per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, giustamente prevede che i periodi per i quali è corrisposta la indennità ordinaria della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione siano considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed anche per la misura della pensione stessa.

Analogo beneficio è previsto per i tubercolotici i cui periodi di ricovero e di prestazione sono riconosciuti ai predetti fini, senza limiti, prima ed anche dopo il pensionamento.

Di fronte a questa ampia apertura sociale del legislatore non corrisponde una analoga visione per i periodi di servizio — come il servizio militare o altri — pre-

stati allo Stato per cui l'interessato al momento della liquidazione della pensione si trova di fronte ad una decurtazione non pensata.

Noi, con la presente proposta di legge, pensiamo di dover colmare una simile lacuna, in quanto lo Stato è sempre un datore di lavoro, sia quando in base al suo *jus imperii* obbliga il cittadino a specifiche prestazioni come per il servizio militare, o quando assume il singolo nelle sue amministrazioni, per cui riteniamo che non debba essere pregiudicato il diritto del cittadino a garantirsi un giorno il trattamento pensionistico cui ha pienamente diritto.

Siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno dare il loro voto favorevole alla presente proposta di legge che sanerà una evidente carenza della legislazione pensionistica in atto.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

Ai fini della liquidazione delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono considerati validi i periodi di servizio comunque prestato alle dipendenze dello Stato.